



*Tribunale per i Minorenni di
Salerno*



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i
Minorenni di Salerno*

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
di SALERNO

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
di NOCERA INFERIORE

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
di VALLO DELLA LUCANIA

CAMERE PENALI di SALERNO, NOCERA INFERIORE, VALLO DELLA LUCANIA

**PROTOCOLLO di INTESA per lo SVOLGIMENTO delle UDIENZE PENALI
e CIVILI**

TRA

***Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni di Salerno;
Ordini degli Avvocati di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania;
Camere Penali di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania.***

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"; Visto l'art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", prima modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n.23, poi convertito -con modificazioni- dalla L. 24 aprile 2020 n.27, infine ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n.28;

considerato che i citati provvedimenti normativi impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia in corso, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 18/2020, secondo il quale per il periodo tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 **i capi degli uffici giudiziari, sentiti i Consigli degli ordini degli avvocati, adottano le misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari -anche mediante linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze-** ritenute necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie nonché per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio e contatti ravvicinati tra le persone;

visto il comma 12 del citato art.83 relativo alla **partecipazione a distanza al processo penale** -mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia- **di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare**; visto altresì il comma 12-bis introdotto dalla citata legge di conversione, il quale consente di tenere **mediante collegamenti da remoto le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti**; visto infine l'art.3 del D.L. n.28/2020, che ha aggiunto al citato comma 12 il seguente periodo: *<<Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti consulenti o periti>>*;

considerato che il D.G.S.I.A. ha emesso, in attuazione dei citati atti normativi, il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 nonché il successivo provvedimento del 20 marzo 2020, con i quali ha indicato **per i collegamenti da remoto** l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano **aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia** e che assicurano la **riservatezza e segretezza delle attività di udienza e di camera di consiglio**;

considerato altresì che il comma 7, lett. f), dell'art.83 cit. consente la previsione dello svolgimento delle **udienze civili** -che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione- **mediante collegamenti da remoto** con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; e che la lett. h) consente, **in determinati casi**, lo svolgimento della predetta tipologia di udienze **mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

dato atto che il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha immediatamente predisposto (prima ancora dell'entrata in vigore del D.L. n.18/2020) -e positivamente testato mediante collegamenti con gli istituti penitenziari minorili di Nisida ed Airola nonché con comunità educative con minori in stato di custodia cautelare- gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze penali;

rilevato che il sistema messo a punto dal Tribunale rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e

reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

dato atto che, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, vi sono stati tra il giudice delegato dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica ed i rappresentanti degli Ordini e delle Camere Penali confronti a distanza audio-visivi e scritti, che hanno portato ad un’**elaborazione condivisa** dei contenuti del presente documento;

sentiti i magistrati di riferimento per l’informatica (MAG.RIF.) della Procura della Repubblica e del Tribunale per i Minorenni;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

PREMESSA

I sottoscrittori del presente Protocollo, nelle rispettive qualità, riconoscono **la peculiarità e specialità dei procedimenti minorili** rispetto a quelli ordinari, con conseguenziale necessità di prevedere, per ragioni di svolgimento delle udienze in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e di effettiva tutela della salute sia dei minori che degli altri soggetti coinvolti nei processi civili e penali, un **maggiore ricorso a forme di partecipazione da remoto**. Tale peculiarità è normativamente rimarcata, per il processo penale, dall’art.1 del D.P.R. 22.9.1988 n.448, a norma del quale le disposizioni del processo penale si applicano, per quanto non previsto dal decreto, “*in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore*”.

I Consigli degli Ordini e le Camere Penali prendono altresì atto che presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno è stata allestita ed è perfettamente funzionante un’aula multimediale d’udienza penale e civile, con due postazioni informatiche-telematiche fisse e tre postazioni predisposte per personal computers portatili, aula dalla quale poter avviare e gestire procedimenti penali e civili con collegamenti da remoto: in particolare, una delle postazioni fisse è dedicata e riservata all’utilizzo da parte dell’Avvocatura dell’applicativo *Microsoft Teams*, per poter interagire in video-conferenza con i soggetti collegati da remoto. Il suddetto luogo d’udienza, ordinariamente utilizzato per procedimenti penali G.U.P., dibattimentali, di riesame ed appello, di sorveglianza, ed eventualmente utilizzato per convalide di arresto e di fermo, potrà, ove necessario e previa disponibilità dell’aula, essere utilizzato anche per procedimenti civili. È stata altresì attrezzata una stanza, separata dall’aula d’udienza, per i colloqui informativi riservati audio-video tra il Difensore ed il proprio assistito collegato da sito remoto.

Infine la peculiare situazione logistica della Procura e del Tribunale per i Minorenni di Salerno, collocati nel medesimo edificio anche se in piani diversi, è tale consentire in determinati casi, ove ve ne sia la necessità, l’immediata trasformazione della partecipazione a distanza del P.M., che deve comunque trovarsi nel proprio ufficio, in partecipazione diretta all’udienza.

ART.1 (Ambito temporale di applicazione).

La premessa è parte integrante del presente **Protocollo d’udienza** stipulato, con vigenza **dal 12 maggio 2020 e per l’intera durata del periodo emergenziale**, al fine di evitare pericolosi assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno delle aule d’udienza e degli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura.

ART.2 (Udienze Penali).

Le **udienze penali** G.I.P.-G.U.P., dibattimentali, di riesame ed appello, di sorveglianza saranno tenute con la **necessaria presenza fisica in udienza** dei **Giudici togati** e del **Cancelliere**.

I **Giudici Onorari-Esperti** minorili che andranno a comporre il Collegio giudicante **parteciperanno normalmente da remoto** all'udienza, in **videocollegamento** mediante l'applicativo *Microsoft Teams*, e saranno tenuti a dichiarare di collegarsi da un sito riservato dove non sono presenti altri soggetti che possano ascoltare o osservare le attività procedurali: **sarà comunque necessaria la loro presenza fisica nell'aula di udienza dibattimentale allorquando il Collegio giudicante dovrà pronunciare sentenza**. Essi saranno altresì sempre presenti in udienza preliminare allorquando **verranno discussi e decisi giudizi abbreviati** nonché, in determinati casi, **nelle udienze di approvazione dei progetti di messa alla prova**: in tali ultime ipotesi il presidente del collegio -di propria iniziativa o su richiesta preventiva che il difensore dovrà far pervenire almeno due giorni prima dell'udienza, valutati la gravità in concreto dei reati e la personalità dei minori, desunta anche dai precedenti del casellario giudiziale e dagli eventuali <<carichi pendenti>>- provvederà senza ritardo e con tempestivo avviso ai difensori a disporre la presenza personale in udienza dei giudici onorari.

Il magistrato del **Pubblico Ministero** **parteciperà normalmente da remoto** -a meno che il Presidente del Collegio giudicante, anche su richiesta della Difesa e dello stesso P.M., non ritenga necessaria la sua presenza fisica in aula- **collegandosi dal proprio ufficio** sito all'interno del Palazzo di Giustizia; in ogni caso anche **il P.M. collegato da remoto si terrà pronto ad intervenire in ogni momento in aula**, anche a processo in corso, previa intesa *ad horas* col Presidente del Collegio che avrà previamente interpellato la Difesa.

Per le udienze di discussione dei giudizi abbreviati è sempre richiesta la presenza fisica in udienza del P.M.

Il **Difensore** **interverrà personalmente in udienza, a meno che non scelga di collegarsi dal proprio studio o da altro sito remoto dove si trova il suo assistito**. utilizzando la dotazione informatica necessaria per videoconferenze *Teams* e comunicando almeno il giorno prima dell'udienza la propria decisione, unitamente al proprio indirizzo di posta elettronica, ai seguenti indirizzi e-mail: penale.tribmin.salerno@giustiziacert.it e tribmin.salerno@giustizia.it; dovrà contestualmente dichiarare per iscritto che presso il sito remoto ove egli si troverà non saranno presenti altri soggetti che possano ascoltare o osservare le attività processuali.

I **praticanti avvocati**, così come i **tirocinanti**, potranno partecipare alle udienze **esclusivamente da remoto**.

L'imputato a piede libero **dovrà intervenire personalmente in udienza, a meno che il Presidente del Collegio non autorizzi il suo collegamento in video-conferenza** dallo studio del Difensore, sempre che quest'ultimo vi consenta e scelga anch'egli di partecipare da remoto dal proprio studio o dall'abitazione del proprio assistito.

Per i **minori detenuti, internati o in stato di custodia cautelare** -i quali non abbiano rinunciato a partecipare all'udienza- ai sensi del comma 12 dell'art. 83 D.L. n.18/2020 **si procede sempre mediante videoconferenze** con collegamenti da remoto applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.146-bis del D.Lg.vo 28 luglio 1989 n.271 (Disp. att. c.p.p.). **Saranno sempre assicurati con mezzi idonei i colloqui riservati** a distanza tra il Difensore ed il proprio assistito. L'identità del minore sarà garantita dal personale degli istituti penitenziari o dai responsabili delle comunità, i quali garantiranno e dichiareranno che il collegamento audio-video funziona correttamente.

Per ogni minore coinvolto nel processo è possibile la **compresenza in aula di un solo genitore**, il cui nominativo andrà indicato entro l'inizio dell'udienza. In caso di separazione, divorzio, o di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio ed in presenza di provvedimenti ex artt.337-

bis e ter c.c., nell'ipotesi di affidamento esclusivo sarà presente in aula il solo genitore affidatario; nell'ipotesi di affidamento condiviso sarà l'affidatario prevalente a comparire in udienza, documentando il consenso scritto dell'altro genitore, in mancanza del quale potranno presenziare sia il padre che la madre.

I **genitori dell'imputato a piede libero** parteciperanno all'udienza dallo stesso luogo nel quale si trova il minore. In caso di **minore detenuto** essi si collegheranno dallo studio del Difensore, ove quest'ultimo vi consenta ed effettui analoga scelta. In alternativa essi potranno collegarsi, ove ne facciano preventiva richiesta e comunichino di avere dotazione informatica adeguata, da altro luogo di privata dimora, dichiarando che non sono presenti o comunque possono ascoltare e seguire il processo soggetti estranei. In via residuale, essi potranno essere presenti nell'aula di udienza ma dovranno manifestare tale volontà, personalmente o a mezzo del Difensore, mediante comunicazione inviata almeno due giorni prima ai suindicati indirizzi di posta elettronica, al fine di consentire la predisposizione di una postazione in termini di sicurezza igienico-sanitaria.

In ogni caso, nell'ipotesi di mancata partecipazione dei genitori, l'assistenza morale al minore verrà garantita dal rappresentante dell'Ufficio Servizio Sociale Minorenni.

Il **rappresentante dell'Ufficio Servizio Sociale Minorenni** partecipa normalmente all'udienza da remoto, collegandosi da luogo ove non siano presenti soggetti estranei al processo.

La **persona offesa** partecipa personalmente all'udienza, eventualmente anche col proprio Difensore, ma entrambi possono scegliere di collegarsi da remoto facendone richiesta scritta almeno due giorni prima dell'udienza.

ART. 3 (Convalide di arresti e fermi; interrogatori di garanzia).

Alle **udienze di convalida** dell'arresto o del fermo ed agli **interrogatori di garanzia** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.2 con le seguenti precisazioni.

Il **minore** arrestato o fermato parteciperà normalmente in videoconferenza *Teams* dal Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.), adiacente al Tribunale per i Minorenni, unitamente ad **uno dei genitori** secondo quanto indicato all'art.2, alla presenza del Direttore del C.P.A. o di un suo delegato, che garantirà circa l'identità del soggetto ed il corretto funzionamento del collegamento audio-video.

Se posto in custodia domiciliare, il minore potrà collegarsi dallo studio del proprio Difensore, ove questi vi consenta, o essere condotto presso il Centro di Prima Accoglienza, dove sarà assistito dal Difensore.

Il **Difensore** parteciperà all'udienza di convalida mediante presenza fisica nel luogo dove si trova il minore.

Sui richiesta del Difensore, il Tribunale trasmetterà via *pec* in formato digitale gli atti sui quali si basa la richiesta di convalida.

ART.4 (Disposizioni Comuni alle udienze penali).

Le modalità di attivazione dei collegamenti da remoto dovranno essere comunicate contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza o comunque in tempo utile, almeno due giorni prima dell'udienza e senza formalità- dall'Ufficio del Giudice procedente al Difensore. Il Difensore che intende collegarsi da remoto deve comunicarlo entro il giorno prima dell'udienza ed indicare il proprio indirizzo di posta elettronica (non certificata), eventualmente l'indirizzo del proprio assistito ed il proprio recapito telefonico.

Il giorno dell'udienza il cancelliere avvierà l'udienza telematica ed inviterà le parti a partecipare, indicando a verbale i soggetti collegati da remoto e le attività compiute.

Il Difensore dichiarerà di aderire al presente Protocollo, il cui testo sarà a sua disposizione anche in formato cartaceo in udienza ed in cancelleria. Dovrà dichiarare, inoltre, a verbale, se collegato dal proprio studio, di trovarsi in un sito riservato in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate.

In via generale, **tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alle udienze da remoto sono tenuti a rispettare l'obbligo di segreto e riservatezza del procedimento penale minorile e a formulare dichiarazione** con valenza di autocertificazione, raccolta a verbale dal cancelliere, **circa la non presenza nel luogo remoto di altri soggetti non legittimati a partecipare**. Dichiarazioni inveritiere eventualmente rese in tal senso comportano responsabilità penale e disciplinare (quando quest'ultima è prevista dalla legge) per i soggetti collegati da remoto.

E' vietata la registrazione audio-video mediante l'applicativo Teams: nei casi di necessità di registrazione imposta dalla legge o disposta dal Giudice, **vi provvederà un tecnico abilitato collegato in videoconferenza**.

Art. 5 (Udienze civili).

Le **udienze civili** -che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione- richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti **si svolgeranno mediante collegamenti da remoto** con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; **in alternativa**, ove ciò risulti consentito dalla fase e dalla natura del procedimento, sarà possibile **lo svolgimento delle udienze mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note** scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che la cancelleria comunicherà con congruo preavviso -possibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo oggettive ragioni che impongano il differimento di detto termine- ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link*, inserito nel provvedimento stesso o successivamente comunicato entro il giorno e l'orario di inizio dell'udienza.

Laddove si renda necessaria l'audizione da remoto dei **servizi sociali o sanitari** territoriali (ad es. di neuropsichiatria infantile), così come di **consulenti tecnico d'ufficio**, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione.

I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, indicheranno un numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica al quale poter essere contattati. Inoltre essi faranno sapere al Tribunale: -se i propri assistiti vorranno e saranno in grado di effettuare il collegamento da loro dispositivi, nel qual caso si preoccuperanno di fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell'aula ricevuto o che riceveranno dal Tribunale; -se i predetti parteciperanno dallo studio professionale di essi procuratori; -se, infine, compariranno di persona in Tribunale nel rispetto di tutte le prescrizioni normative ed amministrative finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia (a partire dall'utilizzo di dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine).

Ove si tratti di ascoltare un **minore in comunità-alloggio**, l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della struttura, con indicazione del link della stanza virtuale alla quale collegarsi.

Laddove il **minore** si trovi **presso i genitori** conviventi o presso uno solo di essi, lo stesso verrà **ascoltato di persona in tribunale**, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del

capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia. Per ogni minore coinvolto nel processo è possibile la **compresenza in tribunale di un solo genitore**, il cui nominativo andrà indicato entro l'inizio dell'udienza. In caso di separazione, divorzio, o di affido di figli nati fuori dal matrimonio ed in presenza di provvedimenti ex artt.337-bis e ter c.c., nell'ipotesi di affido esclusivo sarà presente in aula il solo genitore affidatario; nell'ipotesi di affido condiviso sarà l'affidatario prevalente a comparire in udienza, documentando il consenso scritto dell'altro genitore, in mancanza del quale potranno presenziare sia il padre che la madre.

In tutti i citati casi, comunque, **l'ascolto personale del minore nel periodo emergenziale sarà effettuato solo ove ritenuto indispensabile ed indifferibile**.

In tutti i procedimenti civili, stante la mancanza di fascicolo telematico, gli **atti** verranno depositati dai procuratori delle parti, attraverso la p.e.c. comunicata nel primo atto processuale, sia al tribunale tribmin.salerno@giustizia.it che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei Servizi Sociali, di Neuropsichiatria Infantile (o da altri enti) o da consulenti tecnici di ufficio verranno depositate a mezzo p.e.c. inviata al tribunale e ai procuratori legali costituiti (tale ultimo invio potrà avvenire o direttamente o attraverso l'intermediazione del tribunale). In mancanza di p.e.c., laddove detti uffici non ne siano forniti o comunque sorgano difficoltà nell'utilizzo, le stesse potranno essere comunicate via posta o corriere, sia al tribunale che alle parti, così azzerandosi gli accessi sia per il deposito che per l'estrazione di copia, e manlevandosi le cancellerie da detti incombenzi.

Qualora fosse necessario nel corso dei procedimenti camerali assumere ulteriori informazioni dai servizi socio-sanitari specialistici, con l'accordo delle parti anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto come sopra specificato, con invio di apposito link di invito.

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alle udienze da remoto sono tenuti a formulare dichiarazione con valenza di autocertificazione, raccolta a verbale dal cancelliere, **circa la non presenza nel luogo remoto di altri soggetti non legittimati a partecipare**. Dichiarazioni inveritiere eventualmente rese in tal senso comportano responsabilità penale e disciplinare (quando quest'ultima è prevista dalla legge) per i soggetti collegati da remoto.

Nel **verbale di udienza** il giudice:

- a. verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- b. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori e delle parti presenti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati);
- c. prende atto della espressa dichiarazione, con valore di autocertificazione, dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.

Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai difensori o alle parti; **è vietata alle parti la registrazione dell'udienza**.

La gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere, collegato da remoto dall'interno del Tribunale, con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere potrà curare anche la verbalizzazione;

L'**esibizione** in udienza **di documenti** di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzati espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito. In ogni caso il deposito potrà avvenire anche durante l'udienza con invio dell'atto a mezzo *pec*.

Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a **dichiarare a verbale di aver partecipato consensualmente ed effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente**; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale di aver regolarmente ricevuto gli atti e le relazioni trasmessi dai servizi sociali, da altri enti o dai consulenti tecnici.

Art.6 (Disposizioni comuni alle udienze penali e civili)

La corretta applicazione del presente Protocollo presuppone la **fissazione per ogni procedimento penale di un preciso orario di chiamata** che tenga conto del verosimile tempo necessario per la trattazione ed eviti lunghe attese di imputati, difensori, testimoni ed altri soggetti coinvolti. In tale ottica le udienze saranno fissate ad orari ben precisi e sia i giudici che i difensori porranno massima cura nel rispetto dell'orario fissato per la trattazione di ciascun procedimento. Con separate Linee-Guida vincolanti del Presidente del Tribunale sono prescritti la chiamata ad orario fisso dei procedimenti penali e civili, la previsione di orari che tengano conto del tempo verosimilmente necessario per ogni procedimento, il numero massimo di procedimenti penali per ogni udienza.

Ove si verifichi uno slittamento dell'orario fissato per la trattazione di un procedimento penale o civile superiore a quindici minuti (dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause o a motivi contingenti) il Giudice ne darà tempestiva comunicazione ai difensori ed a tutti i soggetti in attesa del collegamento o di partecipazione diretta all'udienza. In tal caso laddove i difensori, per impegni professionali, siano impediti a partecipare all'udienza ad orario diverso della medesima giornata, avranno diritto di formulare richiesta di rinvio del procedimento la cui trattazione dovrebbe essere ritardata.

Le comunicazioni di eventuali ritardi del difensore, con richiesta di differimento ad orario successivo o di rinvio del procedimento, dovranno essere formulate con qualsiasi mezzo, non appena si verifichi l'impedimento che vi ha dato causa.

La partecipazione dei tirocinanti e dei praticanti avvocati potrà avvenire esclusivamente da remoto da un'autonoma postazione, con l'espresso impegno di questi ultimi a non far presenziare soggetti non legittimati e con espresso divieto di registrazione dell'udienza. I nominativi dei praticanti avvocati che presenzieranno da remoto all'udienza saranno preventivamente comunicati alla cancelleria dall'avvocato presso il quale essi sono iscritti ai fini della pratica forense, a mezzo posta elettronica semplice o *pec*. La cancelleria invierà all'avvocato costituito un link per procedere al collegamento, autorizzandolo espressamente a trasmetterlo al proprio praticante.

Al fine di garantire la funzionalità dei collegamenti telematici ed evitare indebite interferenze in altri procedimenti, **i difensori e tutti coloro che sono in attesa di partecipare da remoto si impegnano a non collegarsi al link ricevuto prima dell'orario di inizio del procedimento** al quale essi hanno diritto di partecipare.

Art.7 (Disposizioni di attuazione, finali e di rinvio).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni dell'art.83 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, così come convertito dalla L.24 aprile 2020 n.27 e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n.28.

Vengono indicati, per il monitoraggio dell'attuazione del Protocollo: -per la Procura ed il Tribunale per i Minorenni di Salerno, il dott. Giovan Francesco Fiore; -per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, gli avv.ti Ersilia Trotta e Cecchino Cacciatore; -per il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore, gli avv.ti Germana Pagano e Maria Cammarano; -per il Consiglio dell'Ordine di Vallo della Lucania, l'avv. Domenico Lentini; -per la Camera Penale di Salerno, l'Avv. Luigi Gargiulo; -per la Camera Penale di Nocera Inferiore, l'Avv. Giovanna Fasanino; -per la Camera Penale di Vallo della Lucania, l'Avv. Gianluca D'Aiuto.

Il presente Protocollo è stato approvato oralmente in data 4 maggio 2020, dopo essere stato letto e condiviso mediante videoconferenza *Teams* con registrazione audio-video; in un momento successivo, allorquando saranno cessate le restrizioni alla circolazione delle persone nella Regione Campania, vi sarà apposizione di sottoscrizione autografa meramente confermativa, da parte dei soggetti stipulanti, in calce agli otto originali cartacei conservati presso la Presidenza del Tribunale per i Minorenni di Salerno.

A far data da oggi, inoltre, vengono attivate le procedure di pubblicazione dello stesso sui siti internet istituzionali degli uffici giudiziari, dei consigli degli ordini e delle camere penali, nonché di trasmissione al Presidente della Corte di Appello di Salerno, al Procuratore Generale della Repubblica ed al Consiglio Giudiziario; al Consiglio Superiore della Magistratura.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO

Il Presidente dott. Piero Avallone

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO

Il Procuratore dott.ssa Patrizia Imperato

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

Il Vice-Presidente Avv. Cecchino Cacciatore

Il Consigliere Delegato Avv. Ersilia Trotta

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE

Il Presidente Avv. Guido Casalino

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Presidente Avv. Domenico Lentini

CAMERA PENALE DI SALERNO

Il Presidente Avv. Luigi Gargiulo

CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE

Il Presidente Avv. Rodolfo Viserta

CAMERA PENALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Presidente Avv. Gianluca D'Aiuto